

DIRITTO INTERNAZIONALE

regola i rapporti tra gli Stati

Fonti del diritto :

- Hard Law cioè norme vincolanti : Trattati – convenzioni – protocolli – le consuetudini
- Soft law cioè proposizioni non vincolanti ma con un alto valore morale rivolte agli Stati : dichiarazione di principio - risoluzione– raccomandazione- carta mondiale

Il diritto nazionale si deve ADATTARE al diritto internazionale :

- L'art. 10 della Costituzione dice che ciò avviene automaticamente per i principi di diritto internazionale cioè ciò che è diventato una consuetudine internazionale;
- Il procedimento speciale con un ordine di esecuzione vale per le convenzioni internazionali - se ne trasferisce il testo in una legge.

Le convenzioni creano effetti vincolanti solo tra le parti contraenti che aderiscono all'accordo e solo quando un certo numero richiesto di Stati ha ratificato trasferendo nel proprio ordinamento la norma internazionale.

Le prime norme a inizio 1900 creano una regolamentazione di alcuni settori per la conservazione delle risorse se utili all'uomo:

- Parchi nazionali a scopo ricreativo
- specie migratorie di uccelli utili all'agricoltura
- Risorse marine a scopo di pesca

Il primo caso di giurisprudenza di un conflitto internazionale - Fonderia di Trail 1941- per inquinamento sul territorio USA da fonderia Canadese con biossido di zolfo. Il principio sancito dalla Corte : nessuno Stato ha diritto di usare il proprio territorio in modo tale da creare danno in un altro Stato ; è considerato una norma consuetudinaria cioè che pur non scritta tutte le nazioni si comportano in modo da rispettarla.

Vi sono solo due i principi di diritto internazionale riconosciuti come vincolanti :

- il **divieto di inquinare un altro stato e**

- **l'obbligo di cooperare**

ciò vale anche per i territori senza sovranità – alto mare, suolo e sottosuolo oceanici spazio, luna - detti *global commons*

Solo a partire dagli anni '70 il diritto internazionale considera l'ambiente nel suo aspetto unitario.

Si costituisce l'UNEP (programma ONU per l'ambiente con sede a Nairobi) e si avviano gli incontri internazionali per l'ambiente :

- La Conferenza di Stoccolma sull'ambiente umano del 1972 che produce la Dichiarazione di Stoccolma che al Principio 21 riconferma il principio sancito con la sentenza della fonderia di Trail. Poi ribadito con la Carta mondiale della natura nel 1982.

Dalla presentazione Rapporto della commissione Brundtland dell'ONU nel 1987 viene sancito che l'inquinamento lede interessi fondamentali per l'umanità e di seguito viene realizzata ...

- la Conferenza di Rio su ambiente e sviluppo nel 1992 che emana la Dichiarazione di Rio e la Convenzione sulla Diversità biologica

Lì viene sancito il Diritto sovrano allo sfruttamento delle loro risorse – lo Sviluppo sostenibile – la responsabilità comune ma differenziata .

E' principio di diritto internazionale l'obbligo di tutelare l'ambiente considerato in sé e per sé ?

no , occorre distinguere in base alla risorsa

Successi ——— si porta *attenzione alla protezione di interi ecosistemi*

Esiste un principio vincolante di non inquinare l'ambiente anche sul proprio territorio che attribuisca una responsabilità internazionale ?

No, pero' si riesce a definire che le risorse ambientali sono *Common concern* of humankind cioè *interesse* comune dell'umanità.

Lo Stato può pretendere la riparazione indipendentemente dalla titolarità del diritto .

Non invece *Common heritage* of humankind cioè *patrimonio* comune perché l'umanità non è soggetto internazionale di diritti ma è lo Stato che si interpone .

Problema : non si agisce per attribuire la responsabilità di danni ambientali davanti a nessuna Corte internazionale .

➤ la Conferenza di Johannesburg nel 2002

Ha prodotto : un Piano d'azione con scadenze temporali ma nessun procedimento comune e nessun accordo specifico salvo i piani di partenariato bilaterali per lo sviluppo sostenibile in cui gli Stati si impegnano a scambiarsi esperienze e tecnologie per aumentare l'efficienza ambientale dei piani di sviluppo . es. l'Italia ha fatto un accordo con la Cina per costruire impianti di produzione di energia eolica.